



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Via Chopin, n° 3 - 37029 San Pietro in Cariano - VR

p. i. 00261520233

www.comune.sanpietroincariano.vr.it

protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it

Ordinanza n. 100 del 25/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINANTE GLI ORARI RELATIVI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E AD ATTIVITÀ SIMILARI.

IL SINDACO

PREMESSO che con il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, lo Stato provvedeva a recepire nell’ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. “Direttiva Bolkestein”, che ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l’obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi, fatti salvi i limiti posti per motivi d’interesse generale tra cui l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, ecc.;

PRECISATO che con D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è stata inserita all’articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, successivamente ulteriormente modificato dall’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la lettera d-bis secondo la quale - ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione - le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e le prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio;

PRECISATO altresì che l’articolo 31, comma 2, del succitato D.L. 201/2011, consente la previsione di vincoli all’apertura di nuovi esercizi commerciali purché “connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”;

ATTESO pertanto che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dal 6 dicembre 2011;

VISTE la L.R. 21 settembre 2007, n. 29, e la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 – n. 3644 del 28 ottobre 2011, con la quale si evidenzia la possibilità per i Comuni di limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela con atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura;

TENUTO altresì conto delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, emanate con circolare n. 3644/C del 28 ottobre 2011, secondo le quali “eventuali specifici atti provvedimenti (ordinanza fissazione orari) adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare ‘danno alla sicurezza’ (...) e indispensabili per la valutazione della salute umana (...), dell’ambiente (urbano), del paesaggio e del patrimonio

culturale” espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 138/2011, e dall’articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011;

RITENUTO in tal senso doveroso garantire su tutto il territorio comunale il rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell’inquinamento acustico ed ambientale, nonché alla salute delle persone;

PRECISATO, altresì, che la presente ordinanza viene adottata anche a fronte dell’esigenza di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e la tutela della quiete pubblica, nonché l’ordine e la sicurezza pubblica, che - in mancanza di una disciplina organica - potrebbero venir pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, oggetto dell’ordinanza medesima;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”*;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021 è stato approvato il Regolamento denominato: *“Aggiornamento linee guida per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Norme regolamentari per le procedure amministrative”*;

IN RECEPIMENTO degli specifici indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 11 del 31/03/2021 di cui sopra, poste per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica, dell’ordine pubblico, nonché della protezione della salute umana;

SENTITE le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, giusta nota n. 24761 di prot. del 27/09/2021;

DATO ATTO che in data 12/10/2021 protocollata con il n. 26336 è pervenuta comunicazione dell’Associazione Confartigianato Imprese Verona proponente dei suggerimenti riguardanti gli artt. 5 e 8 del provvedimento di cui si tratta ed esprimendo, relativamente alle sole attività artigiane, parere positivo rispetto alla proposta di revisione relativa agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari;

RITENUTO di condividere e rendere proprie alcune osservazioni dell’Associazione Confartigianato Imprese Verona;

CONSIDERATO che per le altre Associazioni interpellate, è maturato il silenzio assenso a procedere;

RICHIAMATO l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa ed al fine di coordinare gli orari delle attività economiche in rapporto alle esigenze della comunità territoriale e nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti della collettività, di determinare le seguenti condizioni e modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività simili nel territorio comunale, con n. 15 articoli, così come sotto riportato, con entrata in vigore il quindicesimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013 ed altresì la sua trasmissione:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- al Questore di Verona;
- alla Guardia di Finanza di Verona;
- agli esercenti interessati dal presente provvedimento;
- alle associazioni di categoria;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano;
- al Comando di Polizia Locale di San Pietro in Cariano;
- all'Area 5 Servizio Affari Legali – Appalti – Contratti – SUAP – URP;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDICE

Articolo 1

Fasce orarie delle attività di somministrazione

Articolo 2

Particolari ambiti di applicazione

Articolo 3

Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 4

Orari di particolari attività di vendita

Articolo 5

Scelta dell'orario

Articolo 6

Deroghe generali all'orario minimo

Articolo 7

Chiusura settimanale e ferie

Articolo 8

Deroga per particolari periodi ed occasioni

Articolo 9

Sospensione dell'attività

Articolo 10

Attività accessorie

Articolo 11

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche e di inquinamento acustico

Articolo 12

Limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Articolo 13

Sanzioni

Articolo 14

Abrogazioni

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Articolo 1

Fasce orarie delle attività di somministrazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 223/2006, gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività, nella fascia oraria compresa:
 - a. tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
 - b. tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;
 - c. tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco.
2. Alla medesima disciplina sono assoggettati anche:
 - a. gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
 - b. le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande.
 - c. gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata **all'esterno dei locali**, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico - a tutela della quiete notturna - è consentita entro i seguenti limiti orari (oltre i quali detta attività deve intendersi inibita):
 - a. dalla domenica al giovedì: fino alle ore 24:00 (ventiquattro);
 - b. venerdì, sabato e prefestivi: fino alle ore 01:00 (una del giorno successivo).Entro le predette fasce di rispetto della quiete notturna le aree esterne adiacenti o pertinenti ai locali non potranno essere utilizzate in alcun modo dagli avventori.
Dovranno altresì essere rispettati gli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale approvato con la deliberazione n. 11 del 31/03/2021, citato in premessa.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato ed ogni eventuale modifica dello stesso. L'orario può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
La modifica dell'orario comporta il preventivo aggiornamento di detto cartello, previa comunicazione al Comune.
L'eventuale modifica sporadica o del tutto eccezionale dell'orario comporta l'esposizione al pubblico di un apposito avviso che ne esplicita i termini di effettuazione per la specifica occasione e l'invio di una comunicazione all'Ente comune.
L'esercente è libero di sospendere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a 30 (trenta) minuti prima dell'orario prescelto.
5. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
6. L'orario massimo di attività non può superare:
 - a. le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
 - b. le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
 - c. le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago.

7. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario.
8. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione interna ed esterna al locale attività ed accessoria se autorizzata.

Articolo 2

Particolari ambiti di applicazione

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge regionale 29/2007, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.
4. Per le manifestazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 29/2007, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta dalla domenica al giovedì fino alle ore 24:00 (ventiquattro), venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 01:00 (una del giorno successivo).
5. Eventuali attività accessorie di cui all'articolo 7 del vigente Regolamento Comunale (vedasi premesse), effettuate contestualmente all'attività principale, devono cessare entro le ore 24:00 (ventiquattro), con obbligo di ridurre sensibilmente l'intensità del suono dalle ore 23:30, in modo tale che lo stesso non abbia a recare disturbo o molestia al riposo delle persone.
6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi o simili dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata, solo se in possesso di specifico titolo autorizzatorio (presentazione di Scia) di cui all'art. 9 della L.R. 29/2007. La stessa invece dovrà osservare i limiti di orario previsti dal presente provvedimento nel caso di esercizio a tipologia unica di cui all'art. 5 della L.R. 29/2007.

Articolo 3

Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. 29/2007, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 18 della medesima legge regionale.
2. Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4 della L.R. 29/2007 che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago di cui all'articolo 18, commi 1, lettera b) e ripresi all'art. 1 della presente ordinanza.
3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i) della L.R. 29/2007 si applicano gli orari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale.
4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza, limitatamente alle

persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 29/2007, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Articolo 4 Orari di particolari attività di vendita

1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della L.R. 29/2007 e dalla presente ordinanza.
2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1.
3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della L.R. 29/2007 concernente la pubblicità dei prezzi.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono punite con le sanzioni amministrative previste all'articolo 32, commi 4 e 5 della L.R. 29/2007.

Articolo 5 Scelta dell'orario

1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della L.R. 29/2007 e art. 1 c. 1 lett. b) della presente ordinanza.
2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede o di variazione.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al Comune. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il Comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1 della L.R. 29/2007, può modificare l'orario scelto dall'esercente, dandone motivazione all'interessato.

Articolo 6 Deroghe generali all'orario minimo

1. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) L.R. 29/2007 e art. 1 c. 1 lett. b) della presente ordinanza.
2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

Articolo 7 Chiusura settimanale e ferie

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il Comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al Comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al Comune.
6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 L.R. 29/2007, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.
7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Articolo 8 **Deroga per particolari periodi ed occasioni**

1. E' concessa in via generale a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con specifico atto autorizzatorio rilasciato su richiesta dell'esercente, la facoltà di prorarre l'orario di chiusura fino alle ore 03:00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
 - dall'1 gennaio al 6 gennaio successivo compreso;
 - il 15 agosto;
 - settimana natalizia (dalla vigilia di Natale al 31 dicembre);
2. Non è posta alcuna limitazione all'orario di apertura degli esercizi di cui sopra nella notte fra il giorno 31 dicembre e 1 gennaio successivo.

Articolo 9 **Sospensione dell'attività**

1. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa a mezzo SUAP.
2. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio e comunicata a mezzo Pec all'Ente Comune.

Articolo 10 **Attività accessorie**

1. Le attività accessorie di cui all'articolo 7 del vigente Regolamento Comunale, denominato "Aggiornamento linee guida per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande. Norme regolamentari per le procedure amministrative” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021, **svolte all’interno dei locali**, devono osservare il limite orario massimo di svolgimento fissato entro e non oltre le ore 24:00 (ventiquattro/00), con obbligo di ridurre sensibilmente l’intensità del suono dalle ore 23:30, in modo tale che lo stesso non abbia a recare disturbo o molestia al riposo delle persone.

Qualora il locale sia adeguatamente insonorizzato, così come comprovato dalla dichiarazione dalla quale si evince che l’attività verrà svolta in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico, debitamente corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 4 del D.P.R. 227/2011, oppure, in alternativa, dalla documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dette attività accessorie potranno essere protratte fino all’orario di chiusura dell’esercizio.

2. Le attività di cui sopra **svolte all’interno dei locali** si dovranno inoltre esercitare mantenendo chiusi tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.), nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall’Autorità Sanitaria Locale; gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l’adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di bonifica acustica.
3. In ogni caso non deve essere percepibile dall’esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l’emissione sonora derivante da qualsivoglia apparecchio radiotelevisivo o impianto in genere per la diffusione sonora o di immagini, in modo da consentire la corretta audizione esclusivamente all’interno dell’esercizio e non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, in ottemperanza alle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
4. Lo svolgimento di dette attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione, e deve avvenire subordinatamente all’ottemperanza dei seguenti indirizzi, approvati nel succitato Regolamento Comunale:
 - eventuali apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - non devono essere spente o attenuate le luci dell’esercizio;
 - il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, senza lo spostamento dei tavolini e/o dell’allestimento di specifiche attrezzature, ovvero la predisposizione di mezzi di contenimento e di stazionamento del pubblico e il loro coinvolgimento diretto;
 - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all’attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d’ingresso né l’applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell’esercizio;
 - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l’incolumità pubblica;
5. Fermo restando il rispetto delle previsioni del vigente Regolamento Comunale per le Attività Rumorose, laddove dette attività accessorie interessino anche **l’esterno dei locali** - ovvero aree sia private che pubbliche, immediatamente adiacenti e comunque pertinenti agli stessi - l’esercente dovrà assicurare la predisposizione e l’adozione di tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore e a garantire il rispetto della quiete pubblica. In particolare, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all’area dell’esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico.

Articolo 11

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche e di inquinamento acustico

1. Fatte salve eventuali esigenze che comportino modificazioni della presente ordinanza relativamente a specifiche categorie di esercizi, potranno essere adottate limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico, anche nei confronti di singoli esercizi, per i quali gli organi competenti al controllo abbiano accertato che costituiscono fonti di disturbo per il vicinato (sia per motivi di riproduzione musicale o anche solo per il semplice vociare degli avventori o per altre emissioni rumorose moleste), intervenendo mediante la riduzione di:
 - orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività di cui alla presente ordinanza;
 - orari dell'utilizzo dei plateatici di suolo pubblico e/o privato aperti al pubblico;
 - orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
 - orari per la riproduzione musicale.
2. Le limitazioni agli orari potranno essere disposte per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all'art.18 comma 1 della Legge regionale, così come previsto dall'art.20 della Legge regionale.
3. In caso di accertato disturbo arrecato dalla clientela del pubblico esercizio alla pubblica quiete, ed a seguito di formale comunicazione dell'organo di vigilanza e/o accertatore, l'Ufficio di competenza, avvia, ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento di riduzione dell'orario di apertura, fissando un termine (10 gg.) per presentare eventuali memorie difensive, ai sensi dell'art.10 della Legge citata. Qualora con le memorie verranno proposte soluzioni ritenute dagli uffici idonee al contenimento del disturbo (c.d. "piano di risanamento"), il procedimento mirante alla riduzione dell'orario verrà sospeso e si concederà un periodo di prova della durata massima di 2 mesi consecutivi. In seguito alla verifica del rispetto e dell'efficacia delle misure adottate, il procedimento si concluderà con l'archiviazione. Nel caso in cui le prescrizioni saranno disattese e/o non saranno risultate efficaci, si procederà con ordinanza del Sindaco alla riduzione degli orari in base alla normativa vigente.
4. Nel caso in cui venisse accertato un disturbo alla quiete pubblica arrecato dal pubblico esercizio, di gravità tale da evidenziare un'urgenza indifferibile, verranno adottati provvedimenti di carattere contingibile ed urgente ex art.54 T.U.E.E.L.L..
5. Nell'eventualità che la fonte del rumore derivi da impianti musicali o di altro genere (tarature degli impianti musicali, insonorizzazione del locale ecc..) il Settore competente avvierà un proprio procedimento finalizzato al rientro nei limiti consentiti delle emissioni sonore, nell'ambito delle previsioni di Legge.
6. Le richieste di sospensione e/o di revoca del provvedimento con il quale il Comune ha disposto la riduzione degli orari del singolo pubblico esercizio verranno accolte, comunque dopo un congruo termine non inferiore a 6 mesi, solo se debitamente motivate e se verranno fornite adeguate garanzie circa la permanenza dell'effettiva riduzione del disturbo.
7. Vengono fatti salvi ulteriori provvedimenti di revoca e/o sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande che potranno essere adottati dal Responsabile dell'Ufficio di competenza, nel caso di abuso del titolo da parte della persona autorizzata, ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n.773).

Articolo 12

Limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge 120/2010 che ha modificato la disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne e, nel dettaglio, l'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3:00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24:00 alle ore 6:00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
3. I divieti di cui sopra non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Articolo 13 Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e altresì disposte dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, sono sanzionate così come in stralcio riportato, fatto salvo eventuali ulteriori sanzioni previste in sede di modifica di tale legge regionale:
 - Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7 c. 7 della presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.
 - In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 della presente ordinanza, il Comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4 dell'art. 32 della medesima legge regionale, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.
Si precisa che si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
 - Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui alla legge regionale fatte proprie nella presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del Regio Decreto n. 773 del 1931.
 - Alle fattispecie qui disciplinate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del Regio Decreto n. 773 del 1931.
 - Il Comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai medesimi commi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 o da altra norma specifica, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto dall'art. 7 bis del TUEL (D. Lgs. 267/2000).
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative qui elencate, spettano al Comune nel cui territorio è commessa la violazione.

Articolo 14 Abrogazioni

1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogata la precedente ordinanza n. 50 del 13/06/2008, avente ad oggetto "*Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari*", nonché ogni altro atto amministrativo o regolamentare interno all'Ente che risulti con essa in contrasto.

Articolo 15 Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ogni esercente dovrà comunicare all'Ente via pec, il proprio orario solo qualora non conforme alle presenti disposizioni. Non sono invece tenuti gli altri esercenti che, in vigenza della precedente ordinanza, abbiano già comunicato il proprio orario.
2. Ogni esercente destinatario di provvedimenti specifici rientranti nella materia di interesse della presente ordinanza, dovrà continuare ad osservare quanto disposto in tali atti.
3. Quanto dettato dalla presente ordinanza è da ritenersi decaduto ovvero applicabile solo per le parti compatibili, qualora Autorità superiori all'Ente locale adottassero eventuali ulteriori disposizioni in materia di orari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza di attività economiche.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma precedente, le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia fino all'adozione di un'ulteriore successiva ordinanza disciplinante gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività similari.

IL SINDACO
(F.to Ing. Gerardo ZANTEDESCHI)

(Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)